



STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "Movimento per la Salute dei Giovani"

Costituzione - Denominazione - Sede

- Art. 1.** È costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'Associazione di promozione sociale denominata "Movimento per la Salute dei Giovani" con sede in Palermo, Via Santa Venera nr. 81.
- Art. 2.** L'Associazione "Movimento per la Salute dei Giovani", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Scopo e Oggetto Sociale

- Art. 3.** L'Associazione di Promozione Sociale "Movimento per la Salute dei Giovani" nasce per volontà di un gruppo di famiglie che hanno scelto l'impegno sociale e civile per abbattere il muro delle differenze e delle discriminazioni. La visione dell'Associazione è che bambini, giovani ed adulti, a prescindere dalle differenze di età, sesso, etnia, nazionalità, credo religioso e politico, abbiano la stessa dignità e gli stessi diritti umani, in particolare per ciò che riguarda la salute, nel senso più ampio del termine. La nostra Associazione è la reale concretizzazione di questo modo di pensare alla Vita. Le nostre esperienze personali hanno accresciuto la convinzione di confidare nelle potenzialità spirituali ed umane di ogni individuo, senza escludere nessuno anche quando "qualcuno" può sembrare privo di ogni "utilità sociale". Nella nostra società siamo abituati a considerare "normali" tutti quelli che non hanno alcuna difficoltà fisica, intellettuale ed affettiva ma noi affermiamo che non è così. Pertanto, ci impegniamo ad allargare il concetto di "normalità", comprendendo in questo termine anche chi è stato colpito da malattie acute o croniche, handicap acquisiti o congeniti, ritardi intellettivi o menomazioni fisiche ed abbattere ogni forma di discriminazione e di isolamento tra chi viene considerato malato e chi si sente sano, perché non vi siano più differenze ma uguaglianza e condivisione. La nostra realtà aggregativa non ha nessun fine politico, economico o di altra natura se non quello di essere un tenace strumento di coordinamento e di cooperazione con le istituzioni, gli operatori sanitari, le aziende sanitarie, le strutture ospedaliere e le realtà associative al fine di migliorare l'assistenza medica ed in generale la salute e la qualità di vita. Il nostro attivismo è mosso dal profondo desiderio di essere difensori dei sofferenti con i loro familiari, che hanno bisogno di essere amati ed assistiti nel miglior modo possibile. L'Associazione ha come scopo primario la difesa della Vita e dei diritti dei sofferenti, con particolare attenzione verso i bambini ed i giovani, in ogni ambito e su ogni livello della società. L'associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle elencate nel presente statuto, con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

L'Associazione persegue esclusivamente obiettivi di solidarietà sociale.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone in particolare di:

- Svolgere ed organizzare attività di volontariato;
- Promuovere attività di supporto assistenziale medico, di riabilitazione fisica, psicologico e fisioterapico;
- Configurarsi come un soggetto che opera pubblicamente per la promozione di un'assistenza sanitaria all'altezza delle conoscenze attuali e coerente con le linee indicate dalla comunità scientifica internazionale;
- Sviluppare qualsiasi attività necessaria o auspicabile per migliorare la qualità di vita dei bambini e degli adulti affetti da patologia congenite o acquisite;
- Stabilire rapporti di collaborazione e collegamento con gli Enti pubblici (Regione, Comune, Aziende Sanitarie ecc.) e privati, con altre Associazioni o Servizi, al fine di promuovere attività educative, socio-sanitarie, riabilitative e sportive;
- Promuovere la formazione degli operatori e l'educazione specializzata, nonché una generalizzata preparazione in ogni settore dei servizi socio-sanitari, affinché in ogni circostanza le persone affette da patologie mediche possano trovare risposte adeguate ai loro bisogni e al diritto di avere garantiti integrità fisica, protezione, sviluppo sereno, conquista del massimo possibile di autonomia, e piena dignità umana;
- Collaborare attivamente con tutte le Istituzioni, con le Scuole e con ogni soggetto pubblico e privato che operi a favore degli ammalati;
- Collaborare, anche mediante affiliazione, con altre Associazioni impegnate in campo socio-sanitario secondo linee coerenti con le indicazioni della comunità scientifica internazionale;
- Istituire periodici incontri informativi, divulgativi o educativi, organizzare manifestazioni e spettacoli, promuovere la pubblicazione di libri, riviste ed opuscoli informativi e newsletter in forma diretta o indiretta insieme ad altre associazioni o fondazioni, con il patrocinio di istituzioni pubbliche e private, rendendo tutto il materiale disponibile anche on-line e avvalendosi di tutti i mezzi di comunicazione inclusi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali virtuali a livello locale, nazionale o internazionale;
- Promuovere la raccolta fondi per la donazione di strumentazione e apparecchiature per uso sanitario o per sostenere famiglie in difficoltà nei periodi di assistenza sanitaria ai propri familiari;
- Creare collegamento e solidarietà tra le famiglie per uno scambio fruttuoso delle varie esperienze personali;
- Diffondere in ogni ambito la consapevolezza della necessità di incrementare le risorse e i mezzi per una corretta ed efficace ricerca scientifica;



- Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria-sociale affinché vi sia reale integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società in generale.

Soci

- Art. 4.** Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che condividono gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- Art. 5.** La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.
- Art. 6.** Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Diritti e doveri dei soci

- Art. 7.** I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori
- b. volontari
- c. onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari godono di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere attività di volontariato comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

- Art. 8.** La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di lesivi o immorali nei confronti della collettività, per indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie

e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 9. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

Assemblea dei soci

Art. 10. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede, almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 11. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 12. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 13. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 14. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 15. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, nominati dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 16. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 17. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente, il vice-Presidente e il Segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci.

Art. 18. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non

eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 19. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate da Vice-Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Segretario

Art. 20. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 21. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: il bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 22. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

1. quote associative e contributi di simpatizzanti;
2. contributi di privati dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
5. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
6. ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 23. Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 24. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 25. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dello Statuto vigente.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre associazioni di promozione sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale.

Norma finale

Art. 26. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Palermo, 8 dicembre 2013.

